

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**  
**AI SENSI DELL'ART. 47 L. 428/90 e ss.mm.**

Addì 11 dicembre 2015 in Roma, Via dei Mille, n. 56, presso la sede della Fisascat, sono presenti:

per la **FILCAMS - CGIL nazionale** il Sig. Marco Rossi

per la **FISASCAT - CISL nazionale** il Sig. Dario Campeotto

per la **UILTUCS nazionale** il Sig. Antonio Vargiu

\*\*\*\*\*

per la **LA PREALPINA DIVISIONE COMMERCIO spa in concordato preventivo** il Legale Rappresentante il dott. Giulio Ron, (di seguito, per brevità, anche "Concedente") nonché, su autorizzazione del Giudice Delegato ad esperire la presente procedura sindacale, il Dott. Giuseppe Goffi, Consulente della procedura delegato dal Commissario Giudiziale;

per la **LA PREALPINA - RON & FIGLI spa** il Legale Rappresentante il dott. Gianfranco Ron (di seguito, per brevità, anche "Affittuaria")

**premessi che**

1. LA PREALPINA DIVISIONE COMMERCIO spa ha depositato in data 05 dicembre 2014, presso il Tribunale di Torino, ricorso ex art. 161, 6° comma L.F. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare il piano e la proposta concordataria;
2. Con decreto n. 56/14 del 24 luglio 2015 il Tribunale di Torino, a seguito del deposito del piano e della proposta concordataria, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo con nomina del Commissario Giudiziale Dott. Giuseppe Dolza Cogni;
3. Il piano concordatario predisposto dalla Concedente, secondo lo schema della *cessio bonorum*, preceduta da una fase di continuità Aziendale, prevede:
  - ✓ La prosecuzione dell'attività sino al 31 dicembre 2015 (momento della prevista cessione dell'Azienda), al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio Aziendale ed il mantenimento dei livelli occupazionali;
  - ✓ La cessione di Azienda condizionatamente all'omologazione del concordato;
4. In data 08 maggio 2015 LA PREALPINA - RON & FIGLI spa ha presentato un'offerta irrevocabile d'acquisto condizionata:
  - ✓ al passaggio in giudicato del decreto di omologazione;
  - ✓ al raggiungimento dell'accordo sindacale ex art. 47, comma 5, Legge 428/90 in merito al mantenimento parziale dell'occupazione;
5. Il termine previsto per la cessione dell'Azienda si è, però, rivelato incompatibile con le tempistiche necessarie per addivenire all'omologazione del concordato;


6. Al fine di garantire la prosecuzione dell'attività e la più ampia salvaguardia possibile dei livelli occupazionali anche nel periodo intercorrente il 1° gennaio 2016 e l'omologa del concordato, per il predetto periodo, LA PREALPINA - RON & FIGLI spa ha manifestato la disponibilità a condurre in affitto l'Azienda;
7. Alla data del 16.11.2015, termine previsto dall'invito pubblico predisposto dal Commissario Giudiziale pubblicato in data 14/10/2015 su Il Sole24Ore e La Stampa, non sono pervenute ulteriori manifestazioni di interesse o offerte per l'acquisto di Azienda;
8. Le ragioni del programmato trasferimento di Azienda sono, dunque, da ricondursi essenzialmente all'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa da parte del LA PREALPINA DIVISIONE COMMERCIO spa in concordato preventivo e – per quanto possibile - salvaguardare i livelli occupazionali;
9. PREALPINA DIVISIONE COMMERCIO spa in concordato preventivo occupa attualmente 107 lavoratori per i quali è stato richiesto l'intervento CIGS ai sensi dell'art. 3, c. 1, Legge 223/91, per il periodo dal 24 luglio 2015 al 23 luglio 2016, con pagamento diretto Inps. Le maestranze sono impiegati nelle seguenti unità locali:
  - ✓ N. 42 dipendenti presso la Sede di Roletto (TO);
  - ✓ N. 8 dipendenti presso la Sede di St. Christophe (AO);
  - ✓ N. 7 dipendenti presso la Sede di Genola (CN);
  - ✓ N. 9 dipendenti presso la Sede di Acqui Terme (AL);
  - ✓ N. 10 dipendenti presso la Sede di Albenga (SV);
  - ✓ N. 6 dipendente presso la Sede di Taggia (IM);
  - ✓ N. 8 dipendenti presso la Sede di Castell'Alfero (AT);
  - ✓ N. 9 dipendente presso la Sede di Chivasso (TO);
  - ✓ N. 8 dipendenti presso la Sede di Carmagnola (TO);
10. LA PREALPINA DIVISIONE COMMERCIO spa in concordato preventivo applica il C.C.N.L. vigente nel settore Commercio;
11. PREALPINA DIVISIONE COMMERCIO spa in concordato preventivo e LA PREALPINA - RON & FIGLI spa congiuntamente, con lettera del 30/11/2015 hanno effettuato le comunicazioni a norma dell'art. 47 L. 428/1990 e in data 04/12/2015 le OO.SS. ha chiesto l'incontro per effettuare l'esame congiunto;
12. in data odierna sono state ampiamente dibattute le problematiche relative al personale dipendente interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro da Concedente a Affittuaria;

le Parti, premesso quanto sopra, convengono che:

- 1) le premesse formano parte integrante e inscindibile del presente accordo;
- 2) il trasferimento delle maestranze presso la Società LA PREALPINA - RON & FIGLI spa avverrà in deroga all'art. 2112 c.c., così come previsto dall'art. 47, comma 4, lettera b), b/bis) della Legge 428/90, per un numero di 76 lavoratori individuati tenendo conto, in primo luogo, delle esigenze tecniche, organizzative, produttive ed economiche della Società LA PREALPINA - RON & FIGLI spa e della soppressione delle mansioni di centralinista, fattorino e addetta alle pulizie; in caso di equivalenza di profilo professionale ed economico, la scelta verrà effettuata

utilizzando, nell'ordine, i criteri dell'anzianità aziendale e quello relativo ai carichi familiari; in ogni caso, in presenza di coniugi entrambi occupati presso la Concedente, la Società LA PREALPINA RON & FIGLI spa si impegna a mantenere la prosecuzione del rapporto di uno di essi. Alla luce di tali criteri, vengono individuati nell'allegato B i profili professionali relativi ai dipendenti destinati a proseguire il rapporto con la Società LA PREALPINA RON & FIGLI spa;

- 3) il numero sopra indicato di 76 dipendenti risulta essere necessario e sufficiente per la prosecuzione dell'ordinaria attività produttiva aziendale atteso che il carico di lavoro di LA PREALPINA DIVISIONE COMMERCIO spa in concordato preventivo rende la sua attuale forza lavoro sovradimensionata rispetto alle effettive esigenze aziendali;
- 4) i lavoratori subordinati sopra indicati, così come risultanti dal Libro Unico del Lavoro, saranno alle dipendenze di LA PREALPINA - RON & FIGLI spa che applicherà nei loro confronti il trattamento economico, contrattuale e normativo vigente presso La Concedente alla data del trasferimento;
- 5) in vigore del contratto d'affitto, la Concedente sarà in via esclusiva obbligata alla corresponsione del TFR e delle altre competenze (ivi compresi i ratei di mensilità aggiuntive e/o altri emolumenti contrattualmente convenuti, ferie maturate e non godute, permessi retribuiti maturati e non goduti e relativi contributi previdenziali) maturati dai lavoratori durante la gestione pregressa all'affitto d'Azienda, con rinuncia degli stessi, ai sensi dell'art. 2112, 2 comma c.c., alla solidarietà con l'Affittuaria;
- 6) le liberatorie individuali dovranno essere confermate singolarmente con separate dichiarazioni sottoscritte in sede sindacale ai sensi degli artt. 2113 c.c., 410 e 411 comma 3 c.p.c. da ciascuno dei dipendenti trasferiti. Tali liberatorie dovranno essere sottoscritte e consegnate alla concedente entro la data di stipula del contratto di affitto di Azienda;
- 7) gli accordi individuali di cui al punto 5) dovranno, inoltre, prevedere – condizionatamente all'omologazione del concordato preventivo, nonché, all'acquisto di Azienda da parte dell'Affittuaria - l'accollo liberatorio del TFR e dei ratei di retribuzione indiretta maturati sino alla data del 5/12/2014 in capo a LA PREALPINA - RON & FIGLI spa;
- 8) la stipula del contratto di affitto di Azienda e il trasferimento dei dipendenti il cui rapporto proseguirà in capo all'Affittuaria è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione degli accordi individuali di conciliazione di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente verbale di accordo (Allegato "A");
- 9) per i lavoratori che non verranno trasferiti all'Affittuaria, si prevede la prosecuzione dell'ammortizzatore sociale attivato per il periodo dal 24 luglio 2015 fino al 23 luglio 2016 con pagamento diretto Inps, nonché, l'avvio della procedura di licenziamento collettivo volto a favorire la ricollocazione delle risorse



eccedentarie nel periodo intercorrente la data di affitto di Azienda ed il temine del trattamento integrativo salariale straordinario.

10) è stata correttamente esperita la procedura ex art. 47 legge 428/90, modificato ex art. 2 D.lgs. 18/01.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 11 dicembre 2015

PREALPINA DIVISIONE  
COMMERCIO spa  
in concordato preventivo

PREALPINA - RON & FIGLI spa

Dott. Giuseppe GOFFI per il  
Commissario Giudiziale

Le OO.SS.

FILCAMS - CGIL nazionale il Sig.  
Marco Rossi

FISASCAT - CISL nazionale il Sig.  
Dario Campeotto

UILTUCS nazionale il Sig. Antonio  
Vargiu

## Verbale di Accordo in sede sindacale

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 2112-2113 c.c., 409 e 411 c.p.c.)

Il giorno \_\_\_ dicembre 2015 presso \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ sono presenti:

**La Prealpina Divisione Commercio SpA in concordato preventivo** con sede legale in Roletto (TO) via Torino n. 12, C.F. e P. IVA 07008600012, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (di seguito la "Concedente")

**La Prealpina - Ron & Figli SpA** con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, (di seguito la "Affittuaria")

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ (di seguito il "Lavoratore"), assistito dalla organizzazione sindacale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in persona del Signor/ra \_\_\_\_\_

(Cedente, Affittuaria ed il Lavoratore, di seguito, congiuntamente, le "Parti");

Accertata l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di addivenire ad un accordo, avvertite le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale,

**premesse che:**

a. Concedente è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo numero 56/2014 avanti al Tribunale di Torino;

b. allo scopo di salvaguardare la continuità aziendale, tutelando per quanto possibile gli attuali livelli occupazionali, La Prealpina - Ron & Figli SpA ha manifestato la volontà di condurre in affitto l'azienda, con impegno all'acquisto da perfezionarsi nel corso della procedura di concordato preventivo condizionatamente all'omologa del concordato;

c. il Lavoratore sarà trasferito da Concedente a La Prealpina - Ron & Figli SpA, alle medesime condizioni contrattuali, retributive e di inquadramento in essere presso la ditta Concedente alla data del trasferimento, ovvero entro il giorno \_\_\_/\_\_\_/2015, in quanto la figura professionale ricoperta rientra nel novero dei lavoratori da poter essere impiegati nell'azienda affittata successivamente oggetto di cessione;

d. le Parti, hanno manifestato la reciproca volontà di ricercare un soluzione bonaria che definisca interamente qualsivoglia questione, ancorché non insorta, o che possa, comunque, insorgere con riferimento all'esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro subordinato di cui al punto c., nell'ambito di un'unica indivisibile transazione generale e novativa.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra specificate e individuate

**convengono e stipulano**

quanto segue:

Le su estese premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale di conciliazione,

1. le Parti concordano sulla presente conciliazione in sede sindacale e sugli effetti che ne conseguono ed in particolare sull'inoppugnabilità delle rinunzie e transazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2112, 2113, quarto comma, c.c. e 409, 411 c.p.c.;
2. il Lavoratore riconosce e dichiara di accettare che il rapporto di lavoro continuerà con La Prealpina - Ron & Figli SpA e che quest'ultima – intervenuta la cessione dell'azienda - sarà tenuta in via esclusiva a versare il TFR maturato durante la gestione pregressa all'affitto d'azienda, dichiarando, ora per allora, di rinunciare espressamente alla solidarietà di Concedente, prevista dall'art. 2112, 2 comma c.c.;
3. il Lavoratore prende atto e dichiara di accettare che, in vigenza del contratto d'affitto - qualora intervenisse per qualsivoglia motivo la cessazione del rapporto di lavoro - obbligata alla corresponsione del TFR e delle altre competenze (ivi comprese ratei di mensilità aggiuntive e/o altri emolumenti contrattualmente convenuti, ferie maturate e non godute, permessi retribuiti maturati e non goduti e relativi contributi previdenziali) maturate dal Lavoratore durante la gestione pregressa all'affitto d'azienda, sarà in via esclusiva Concedente, con rinuncia del Lavoratore alla solidarietà di Affittuaria, ai sensi dell'art. 2112, 2 comma;
4. il Lavoratore dichiara inoltre espressamente di liberare sin d'ora interamente Concedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro instaurato con l'Affittuaria, dalla data del trasferimento in ragione dell'affitto di azienda;
5. Il Lavoratore dichiara di non attivare in qualsivoglia sede e forma e, pertanto, espressamente dichiara di rinunciare nei confronti della Affittuaria a qualsiasi pretesa e/o rivendicazione e/o azione, a qualsivoglia titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, in denaro e/o in natura, per capitale ed accessori, comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'esecuzione del rapporto di lavoro instaurato con la Concedente e relative al periodo di tempo anteriore alla data del trasferimento stesso;
6. Il Lavoratore dichiara sin d'ora di rinunciare, condizionatamente all'omologazione del concordato preventivo, e contestualmente all'acquisto dell'Azienda da parte dell'Affittuaria, a richiedere alla Concedente ed a far valere nei confronti della stessa il TFR ed i ratei di retribuzione indiretta maturati sino al trasferimento del rapporto di lavoro in capo a LA PREALPINA - RON & FIGLI spa.
7. A fronte di tale rinuncia che la Concedente accetta, e corrispettivamente ad essa, la Concedente, a propria volta, rinuncia nei confronti del lavoratore a qualsivoglia domanda o pretesa derivante dal rapporto di lavoro subordinato sino ad oggi intercorso.

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2015.

Il Lavoratore

La Concedente

L'Affittuaria

Il Rappresentante Sindacale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_







N°	SEDE	MANSIONE
1	ROLETTO - Sede	Resp EDP
2	ROLETTO - Sede	Resp Amministrativo
3	ROLETTO - Sede	Imp. Add. Contabilità Banche
4	ROLETTO - Sede	Imp Contabilità Fornitori Merci
5	ROLETTO - Sede	Imp Contabilità Fornitori Serviz
6	ROLETTO - Sede	Imp. Add. Aggiornamento Listini
7	ROLETTO - Sede	Contabilità Ordini
8	ROLETTO - Sede	Responsabile Acquisti
9	ROLETTO - Sede	Responsabile Marketing
10	ROLETTO - Sede	Vice Responsabile Marketing
11	ROLETTO - Sede	Add. Amministrativa
12	ROLETTO - Sede	Add.Gestione assorbimento vendite
13	ROLETTO - Sede	Add. Consegna
14	ROLETTO - Logistica	Add. Logistica centralizzata
15	ROLETTO - Logistica	Add. Logistica centralizzata
16	ROLETTO - Punto Vendita	Resp. Punto Vendita
17	ROLETTO - Punto Vendita	Add. Vendita
18	ROLETTO - Punto Vendita	Add. Vendita
19	ROLETTO - Punto Vendita	Vice responsabile PV
20	ROLETTO - Punto Vendita	Addetta Cassa
21	ROLETTO - Punto Vendita	Add. Vendita
22	ROLETTO - Punto Vendita	Add. Vendita
23	ROLETTO - Punto Vendita	Addetta Cassa
24	SAT.CHRISTOPHE - Aosta	Responsabile Punto Vendita
25	SAT.CHRISTOPHE - Aosta	Vice responsabile PV
26	SAT.CHRISTOPHE - Aosta	Addetto Vendita
27	SAT.CHRISTOPHE - Aosta	Addetto Vendita
28	SAT.CHRISTOPHE - Aosta	Responsabile Cassa
29	SAT.CHRISTOPHE - Aosta	Addetto Vendita
30	SAT.CHRISTOPHE - Aosta	Addetta Cassa
31	GENOLA - Cn	Responsabile Punto Vendita
32	GENOLA - Cn	Vice responsabile PV
33	GENOLA - Cn	Addetto Vendita
34	GENOLA - Cn	Addetto Vendita
35	GENOLA - Cn	Addetta Cassa
36	GENOLA - Cn	Addetto Vendita
37	ACQUI TERME - AI	Responsabile Punto Vendita
38	ACQUI TERME - AI	Addetto Vendita
39	ACQUI TERME - AI	Responsabile Cassa
40	ACQUI TERME - AI	Vice responsabile PV
41	ACQUI TERME - AI	Addetta Cassa
42	ACQUI TERME - AI	Addetto Vendita
43	ACQUI TERME - AI	Addetto Vendita

*per 2*

*TR*

*dr*

*gr*

*TR*

*AR*

N°	SEDE	MANSIONE
44	ALBENGA - Sv	Responsabile Punto Vendita
45	ALBENGA - Sv	Vice responsabile PV
46	ALBENGA - Sv	Addetto Vendita
47	ALBENGA - Sv	Addetto Vendita
48	ALBENGA - Sv	Addetto Vendita
49	ALBENGA - Sv	Addetta Cassa
50	ALBENGA - Sv	Responsabile Cassa
51	ALBENGA - Sv	Addetta Cassa
52	ALBENGA - Sv	Addetto Vendita
53	TAGGIA - Im	Responsabile Punto Vendita
54	TAGGIA - Im	Responsabile Cassa
55	TAGGIA - Im	Addetto Vendita
56	TAGGIA - Im	Addetta Cassa
57	TAGGIA - Im	Addetto Vendita
58	TAGGIA - Im	Addetto Vendita
59	CASTELL'ALFERO - At	Responsabile Punto Vendita
60	CASTELL'ALFERO - At	Responsabile Cassa
61	CASTELL'ALFERO - At	Vice Resp Punto Vendita
62	CASTELL'ALFERO - At	Addetto Vendita
63	CHIVASSO - To	Responsabile Punto Vendita
64	CHIVASSO - To	Addetto Vendita
65	CHIVASSO - To	Vice Responsabile Punto Vendita
66	CHIVASSO - To	Addetto Vendita
67	CHIVASSO - To	Addetta Cassa
68	CHIVASSO - To	Addetta Cassa
69	CHIVASSO - To	Addetto Vendita
70	CHIVASSO - To	Addetta Cassa
71	CARMAGNOLA - To	Responsabile Punto Vendita
72	CARMAGNOLA - To	Responsabile Cassa
73	CARMAGNOLA - To	Vice Responsabile Punto Vendita
74	CARMAGNOLA - To	Addetto Vendita
75	CARMAGNOLA - To	Addetta Cassa
76	CARMAGNOLA - To	Addetto Vendita

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*